



Allegato "A" all'atto n.5214 di repertorio

STATUTO
della "FONDAZIONE COGITATIONIS VIOLA"
Articolo 1 - GENESI, DENOMINAZIONE, MODELLO
DI RIFERIMENTO E DURATA

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE COGITATIONIS VIOLA"**.

La Fondazione applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE COGITATIONIS VIOLA - Ente del Terzo Settore"**, anche in forma abbreviata **"FONDAZIONE COGITATIONIS VIOLA - ETS"**.

La Fondazione ha **durata illimitata**.

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha la sede principale in **Mesagne (BR), in via Albricci n. 53**.

La Fondazione ha la facoltà di aprire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 3 - SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ

La Fondazione persegue come scopo la creazione di un umanesimo postdigitale.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, neppure indiretto, l'oggetto riguardante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) Ricerche, studi, pubblicazioni di altissimo valore culturale e scientifico;
- 2) Convegni del medesimo livello;
- 3) Collaborazione e premiazione di studiosi, che si sono contraddistinti per particolari meriti di pubblicazione e di ricerca scientifica;
- 4) Educazione, istruzione, formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) Formazione universitaria e post universitaria;
- 6) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 7) Organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale citate;
- 8) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle

sopra individuate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, la cui individuazione è attribuita alla competenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato con i seguenti apporti effettuati come segue dal Fondatore medesimo e dai soggetti apportanti:

A) dal fondo di dotazione costituito:

a) dal diritto di piena proprietà, del valore di euro 30.000,00 (trentamila virgolazerozero), dei volumi descritti nella relazione giurata di stima e nel prospetto di inventario, allegati all'atto costitutivo;

- incrementabile successivamente mediante apporti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dal Fondatore o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito, altresì, dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eredità, legati, donazioni, liberalità, contributi ed elargizioni, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati italiani o stranieri;

- da apporti di denaro o di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distri-

buire, anche in forma indiretta, utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate.

Articolo 5 - FONDATORE

E' **fondatore il Notaio Giorgio Verola**, nato a Mesagne (BR) in data 25 gennaio 1971.

Articolo 6 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- Il Comitato scientifico;
- Il Comitato dei giovani studiosi.

Articolo 7 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

La durata della carica dei componenti dell'Organo è di tre anni.

Il Fondatore è di diritto Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente del Comitato Scientifico nomina i membri del Consiglio di Indirizzo, in sede di nomina successiva alla prima e nomina il Presidente, in caso venga meno la persona del Fondatore.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina del Consiglio stesso e possono essere rinominati.

Il membro, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal Consiglio di Indirizzo stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Indirizzo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto per la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo stesso, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni possono essere tenute in presenza e in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota, con i mezzi idonei alla verbalizzazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consi-

glio di Indirizzo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di indirizzo più anziano di età.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Ai componenti del Consiglio di indirizzo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

La durata della carica dei componenti dell'Organo è di tre anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dai singoli consiglieri a maggioranza.

Il Presidente del Comitato Scientifico nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina successiva alla prima.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina del Consiglio stesso e possono essere rinominati.

Il membro, che, senza giustificato motivo, non parteci-

pa a tre riunioni consecutive, decade dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto per la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni possono essere tenute in presenza e in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto, che partecipa e vota, con i mezzi idonei alla verbalizzazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, liberalità, contributi ed elargizioni;
- predispone ed approva il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero

i settori di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri oppure a soggetti esterni anche non consiglieri, specificando i poteri e i limiti delle procure. Resta, in ogni caso, di competenza del Consiglio e non delegabile l'approvazione dei bilanci.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Nel caso venga meno la persona del Fondatore, il Sindaco è nominato dal Presidente del Comitato Scientifico. Egli resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge, il Fondatore stabilisce che il Sindaco Unico svolga anche la funzione di revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Nel caso venga meno la persona del Fondatore, il revisore legale è nominato dal Presidente del Comitato Scientifico.

Articolo 11 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è costituito da cinque componenti, tutti accademici, italiani e stranieri, ciascuno appartenente ad un ramo diverso del sapere.

La durata della carica dei componenti dell'Organo è di tre anni.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno il Presidente a maggioranza.

Il Presidente del Comitato Scientifico nomina i membri del Comitato scientifico, in sede di nomina successiva alla prima.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Comitato restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina del Comitato stesso e possono essere rinominati.

Il membro, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal Comitato scientifico stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Comitato scientifico, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto per la nomina. I membri del Comitato così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente del Comitato scientifico stesso, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni possono essere tenute in presenza e in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota, con i mezzi idonei alla verbalizzazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato scientifico o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro del Comitato scientifico più anziano di età.

Il Comitato scientifico si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Comitato scientifico è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

Il Comitato scientifico si cura di studiare gli argomenti relativi allo scopo ed all'oggetto della Fondazione.

Ai componenti del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo 12 - COMITATO DEI GIOVANI STUDIOSI

Il Comitato dei giovani studiosi è costituito da cinque componenti, tutti liceali, universitari, dottorandi o nella fase post dottorato, italiani o stranieri, ciascuno appartenente ad un ramo diverso del sapere.

La durata della carica dei componenti dell'Organo è di tre anni.

Il Comitato dei giovani studiosi nomina al suo interno il Presidente a maggioranza.

Il Presidente del Comitato Scientifico nomina i membri del Comitato dei Giovani Studiosi, in sede di nomina successiva alla prima.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Comitato dei giovani studiosi restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina del Comitato stesso e possono essere rinominati.

Il membro, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal Comitato stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Comitato dei giovani studiosi, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto per la nomina. I membri del Comitato così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Comitato dei giovani studiosi.

Il Comitato dei giovani studiosi è convocato dal Presidente del Comitato stesso, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni possono essere tenute in presenza e in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota, con i mezzi idonei alla verbalizzazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato dei giovani studiosi o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alter-

nativa, dal membro del Comitato più anziano di età.

Il Comitato dei giovani studiosi si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Comitato dei giovani studiosi è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato dei giovani studiosi è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

Il Comitato dei giovani studiosi si cura di studiare gli argomenti relativi allo scopo ed all'oggetto della Fondazione.

Il Comitato dei giovani studiosi ha un potere di segnalazione delle questioni riguardanti le problematiche dei giovani nell'ambito dei loro studi.

Ai componenti del Comitato dei giovani studiosi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, al ricorrere delle condizioni di legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 14 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti, che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Fir.to "Giorgio Verola"

Marco Mirabelli Notaio (sigillo).